
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza in forma esecutiva, notifica alla controparte personalmente, notifica al domicilio eletto presso il difensore situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte

La notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Tale principio, emesso in relazione al testo dell'[art. 479 c.p.c.](#), nel testo anteriore alla modifica avvenuta col D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, vale ancora di più in relazione al nuovo testo dell'[art. 479 cit.](#), nel quale la notifica del titolo esecutivo può oggi avvenire solo alla parte personalmente.

Ai fini del decorso del termine breve previsto dall'[art. 326 c.p.c.](#), la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo al procuratore stesso in tale sua veste, onde assicurare, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa, che, almeno in astratto, l'atto pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.5.2016, n. 9413

...omissis...

E' stata depositata la seguente relazione.

"1ss convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, cscs chiedendo che fosse convalidato lo sfratto per morosità in relazione ad un appartamento da lui concesso in locazione al convenuto per uso studio legale.

Si costituì in giudizio il convenuto, opponendosi alla convalida, avanzando domanda riconvenzionale e chiedendo il rigetto della domanda dell'attore.

Il Tribunale, respinta la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, rigettò le domande riconvenzionali e condannò il G. al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata sssssss la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 5 agosto 2014, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha rilevato la Corte che l'appello, depositato il 23 aprile 2013, era tardivo rispetto al termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza del Tribunale, avvenuta il 3 gennaio 2013, ed era stato notificato oltre il termine di dieci giorni dal deposito del decreto di fissazione dell'udienza.

3. Contro la sentenza d'appello ssssssss con atto affidato a due motivi.

L.P.G.B. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto.

5. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 326 c.p.c., sostenendo che il termine breve per impugnare non poteva decorrere dalla notifica della sentenza, avvenuta in forma esecutiva alla parte personalmente.

5.1. Il motivo è fondato.

Come già chiarito nella sentenza 13 giugno 2011, n. 12898, delle Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Quella pronuncia fu emessa in relazione al testo dell'art. 479 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica avvenuta col D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il ragionamento vale ancora di più in relazione al nuovo testo dell'art. 479 cit., nel quale la notifica del titolo esecutivo può oggi avvenire solo alla parte personalmente (v. sentenza 13 agosto 2015, n. 16804).

Nel caso di specie, depositata la sentenza di primo grado in data 23 novembre 2012, essa fu notificata in forma esecutiva il 3 gennaio 2003 a mani dell'avv. G.M., presso lo studio del medesimo, a Palermo, in via G.B. Pagano n. 6. Quello era effettivamente, come risulta dall'epigrafe della sentenza del Tribunale, il domicilio eletto da parte del G., il quale però, pur essendo avvocato, era difeso dalla collega avv. Adriana Crisci, alla quale la sentenza non fu notificata; sicché è irrilevante anche l'eventuale circostanza che lo studio legale sia il medesimo, non essendovi alcuna certezza che l'atto sia pervenuto nella disponibilità del soggetto tecnicamente qualificato e competente ad assumere le relative decisioni.

Come ha di recente affermato la sentenza 27 febbraio 2014, n. 4698, di questa Corte, infatti, ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo al procuratore stesso in tale sua veste, onde assicurare, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa, che, almeno in astratto, l'atto pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità (v. pure la sentenza 20 giugno 2011, n. 13536, relativa alla parte che stia in giudizio personalmente, senza il ministero di difensore).

Ne consegue che l'appello, depositato il 23 aprile 2013, era da ritenere tempestivo in relazione al termine lungo di sei mesi applicabile nella fattispecie ratione temporis.

6. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 435 c.p.c., rimane assorbito.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto".

Motivi della decisione

Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, ponendo in evidenza, soprattutto, che si trattava, nella specie, di notificazione della sentenza in forma esecutiva la quale, com'è noto, non è idonea a consentire il decorso del termine breve per l'impugnazione, siccome avvenuta alla parte personalmente.

Il primo motivo ricorso, pertanto, è accolto, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione personale, la quale provvederà ad esaminare il merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.